



**L'indipendenza**

**La responsabilità del revisore**



## *Indipendenza*

I provvedimenti che regolano l'**indipendenza** del revisore sono i seguenti:

- 1) **Art. 10 del DLgs 39/2010** (“Indipendenza e obiettività), norma di carattere generale
- 2) **Art. 17 c 3 del DLgs 39/2010**, relativo a disposizioni specifiche per gli EIP
- 3) **Principi di revisione.** Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 245504 del 20 novembre 2018, è stato adottato il Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti, del corpo dei principi (il Codice è ispirato principi emanati dagli organismi internazionali e in particolare dall'International Ethics Standards Board (IESBA) dell'International Federation of Accountants (IFAC).



# *Indipendenza*

## **Art. 10 Dlgs 39/2010**

**1.** (Indipendenza e obiettività'). - 1. Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

**1-bis.** Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa.



# Indipendenza

## Art. 10 Dlgs 39/2010

**1-ter.** Il revisore legale o la società di revisione legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun **conflitto di interessi**, anche soltanto potenziale, o da **relazioni d'affari** o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale e, laddove applicabile, la sua **rete**, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale.

**2.** Il revisore legale o la società di revisione legale non effettua la revisione legale di una società qualora sussistano dei rischi di **autoriesame**, di **interesse personale** o rischi derivanti dall'esercizio del **patrocinio legale**, o da **familiarità** ovvero una **minaccia di intimidazione**, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa.



# *Indipendenza*

## **Art. 10 Dlgs 39/2010**

**3.** Il revisore legale, la società di revisione legale, i loro responsabili chiave della revisione, il loro personale professionale e qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo di tale revisore legale o società di revisione legale e che partecipa direttamente alle attività di revisione legale, nonché le persone a loro strettamente legate ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 2004/72/CE, **non possono detenere strumenti finanziari** emessi, garantiti o altrimenti oggetto di sostegno da un ente sottoposto alla loro revisione legale, devono astenersi da qualsiasi operazione su tali strumenti e non devono avere sui medesimi strumenti alcun interesse beneficiario rilevante e diretto, salvo che si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati, compresi fondi gestiti, quali fondi pensione o assicurazione sulla vita.



# Indipendenza

## Art. 10 Dlgs 39/2010

4. Il revisore legale o la società di revisione legale documenta nelle **carte di lavoro** tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tale rischi.

**5 e 6.** *(commi omessi dalla presente trattazione)*

7. Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione legale che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale **non può rivestire cariche** sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione **né prestare lavoro autonomo o subordinato** in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o responsabile chiave della revisione, in relazione all'incarico. **Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci**, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione, nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati personalmente abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.



## *Indipendenza*

### **Art. 10 Dlgs 39/2010**

**8.** *(comma omesso dalla presente trattazione)*

**9.** Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non puo' essere subordinato ad alcuna condizione, non puo' essere stabilito in funzione dei risultati della revisione (\*), ne' puo' dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla societa' che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della societa' di revisione legale o della loro rete.

*(\*) Es non è possibile prevedere nel contratto che il corrispettivo della revisione verrà corrisposto solo nel caso in cui l'esito della revisione sia positivo (giudizio senza rilievi). Tale norma renderebbe il revisore palesemente non indipendente e invogliato a non rilevare errori di bilancio per poter incassare il proprio corrispettivo.*



## *Indipendenza*

### **Art. 10 Dlgs 39/2010**

**10.** Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale e' determinato in modo da garantire la qualita' e l'affidabilita' dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le **risorse professionali e le ore** da impiegare nell'incarico avendo riguardo:

- a)** alla dimensione, composizione e rischiosita' delle piu' significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della societa' che conferisce l'incarico, nonche' ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle societa' del gruppo;
- b)** alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;
- c)** alla necessita' di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attivita' di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 (*cioè gli ISA*).

**11.** La misura della retribuzione dei dipendenti delle societa' di revisione legale che partecipano allo svolgimento delle attivita' di revisione legale non puo' essere in alcun modo determinata dall'esito delle revisioni da essi compiute.



## *Indipendenza*

### **Art. 10 Dlgs 39/2010**

**12.** *Omissis per queste slides*

**13.** I soggetti di cui al comma 3 non sollecitano o accettano **regali o favori di natura pecuniaria e non pecuniaria** dall'ente sottoposto a revisione o da qualsiasi ente legato a un ente sottoposto a revisione, salvo nel caso in cui un terzo informato, obiettivo e ragionevole considererebbe il loro valore trascurabile o insignificante.



# *Indipendenza*

## **Art. 10 Dlgs 39/2010**

### **Concetto di “rete” del revisore - Art. 1 lett. 1 del DLgs 39/2010**

«Rete»: la struttura piu' ampia alla quale appartengono un revisore legale o una societa' di revisione legale che e' finalizzata alla cooperazione e che:

1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi

o

2) e' riconducibile a una proprieta', un controllo o una direzione comuni o

3) condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualita', o una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali

Ad esempio in una “big four” per rete si intendono tutti le società del network operanti nel mondo, studi fiscali e legali e società di consulenza appartenenti al network ed operanti sotto lo stesso brand.



# *Indipendenza*

## **Art. 10 Dlgs 39/2010**

### **Procedure per l'indipendenza**

Abbiamo visto che i soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale si dotano di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possono comprometterne l'indipendenza.

In tutte le altre società di revisione esiste un sistema di network di autorizzazione di qualunque servizio diverso dalla revisione da parte del partner che firma il bilancio consolidato e che è responsabile di mantenere l'indipendenza nei confronti della società revisionata.

**Esempio:** siamo i revisori di un gruppo italiano operante in 100 paesi diversi paesi (il socio italiano firma quindi il consolidato di gruppo)



# ***Indipendenza***

## **Art. 10 Dlgs 39/2010**

### **Procedure per l'indipendenza**

Se in uno dei 100 paesi un ufficio della rete del revisore (network) vuole vendere un servizio non di revisione (es consulenza, servizi fiscali o altro) alla controllata del gruppo residente in quel paese, quell'ufficio dovrà preventivamente ottenere l'autorizzazione da parte del socio italiano che firma il consolidato, affinché quest'ultimo possa valutare se quel servizio è conforme alle norme di indipendenza. In tal caso il socio italiano può:

- 1) Autorizzare il servizio al collega del network che quindi potrà prestare l'attività a favore della controllata di quel paese (magari chiedendo di adottare alcune "salvaguardie" particolari – si veda dopo)
- 2) Negare l'autorizzazione del servizio, perché vietato dalle norme sull'indipendenza (sia di legge che quelle previste dallo stesso cliente che possono, talvolta, essere anche più restrittive della legge)



# ***Indipendenza***

## **Art. 10 Dlgs 39/2010**

### **Procedure per l'indipendenza**

Il tutto in genere è gestito tramite supporti e DB informatici che mappano:

- 1) Quale è la rete del revisore
- 2) Quali sono le società del gruppo cliente in qualunque parte del mondo siano
- 3) Il processo di richiesta e di autorizzazione che deve essere ripercorribile ed agganciato alle norme di indipendenza

L'elenco delle società di cui al punto 2 deve essere costantemente aggiornato per recepire nuove società acquisite e società cedute. Lo stesso dicasi della rete del revisore (ad esempio se il network acquisisce una società di consulenza questa deve essere tempestivamente inserita nell'elenco delle entità appartenenti alla rete)



## *Indipendenza*

### **Art. 17 c 2 DLgs 39/2010 – norma specifica per EIP**

L'art 17 comma 2 rinvia direttamente all'art. 5 del RE 537/2014 in tema di servizi vietati, con riferimento a EIP e ESRI.

Si ricordando la novità del cd «cooling in period» con riferimento ai servizi di cui alla lettera e) dell'art 5 del RE 537/2014.



## *Indipendenza*

Principio di revisione 100 (tuttora valido in quanto negli ISA Italia non esiste un principio sull'indipendenza- si veda quanto detto all'inizio)

Nello svolgere l'attività di revisione il revisore deve essere indipendente dal soggetto sottoposto a revisione sotto il profilo mentale e formale.

**Indipendenza mentale** – atteggiamento intellettuale del revisore nel considerare solo gli elementi rilevanti per l'esercizio del suo incarico escludendo ogni fattore estraneo (condizione soggettiva);

**Indipendenza formale** – condizione oggettiva in base alla quale il revisore **sia riconosciuto** indipendente, vale a dire il fatto che il revisore non debba essere associato a situazioni o circostanze che siano di rilevanza tale da indurre **un terzo ragionevole e informato** a mettere in dubbio le capacità del revisore di svolgere l'incarico in modo obiettivo.



# *Indipendenza*

## Principio di revisione 100

Il principio di revisione 100 prevede che al fine della valutazione della sussistenza e del mantenimento nel tempo del requisito dell'indipendenza si deve tenere conto di:

- cd **Minacce all'indipendenza** (cioè circostanze che possono compromettere l'indipendenza del revisore)
- cd **Salvaguardie** (misure volte a prevenire e contenere il rischio di non essere indipendenti)



## *Indipendenza*

### **Principio di revisione 100 e art. 10 DLgs 39/2010 (segue):**

#### **Minacce all'indipendenza**

L'indipendenza del Revisore può essere compromessa da diversi tipi di minacce. Tali minacce sono riconducibili a situazioni ambientali e personali che possono indurre il Terzo Ragionevole e Informato a dubitare sulla imparzialità e obiettività di giudizio del Revisore.

In particolare, le più comuni tipologie di minacce possono essere individuate nell'**interesse personale**, nell'**auto-riesame**, nella prestazione di attività di **patrocinatore legale** e di **consulente tecnico di parte**, nella **familiarità** e nell'**intimidazione**.



# *Indipendenza*

## Principio di revisione 100 e art. 10 DLgs 39/2010 (segue):

**Interesse personale:** si verifica quando il Revisore si trova in una situazione di conflitto di interessi che ad un Terzo Ragionevole ed Informato può apparire influente sullo svolgimento dell'attività di Revisione e sui risultati della stessa in condizioni di indipendenza (per esempio un interesse finanziario diretto o indiretto nei confronti del Soggetto Sottoposto a Revisione, un'eccessiva dipendenza dai corrispettivi versati dal Soggetto Sottoposto a Revisione per servizi di Revisione e non, l'esistenza di onorari arretrati);

**Auto-riesame:** si verifica quando il Revisore si trova nella circostanza di dover svolgere attività di controllo di dati o elementi che lo stesso o altri soggetti appartenenti alla sua Rete hanno contribuito a determinare (es il revisore non può redigere il bilancio per conto del cliente e poi revisionare lo stesso bilancio);



## *Indipendenza*

### Principio di revisione 100 e art. 10 DLgs 39/2010 (segue):

**Prestazione di attività di patrocinatore legale e di consulente tecnico di parte:** si verifica quando il Revisore assume tali funzioni a sostegno o contro la posizione del Soggetto Sottoposto a Revisione in una controversia (il revisore in tal caso potrebbe essere troppo morbido o troppo rigido nello svolgere la revisione perché di parte o contro parte);

**Confidenzialità:** si verifica quando il Revisore è eccessivamente sensibile all'interesse del Soggetto Sottoposto a Revisione e conseguentemente ciò può tradursi in un'eccessiva fiducia nei riguardi del medesimo e in una insufficiente verifica obiettiva delle sue dichiarazioni (ad esempio sia nel caso di rapporti familiari, sia di rapporti troppo protratti e troppo stretti con il personale del soggetto Sottoposto a Revisione).

**Intimidazione:** si verifica quando si rilevano possibili condizionamenti derivanti dalla particolare influenza del Soggetto Sottoposto a Revisione o in seguito a comportamenti aggressivi e minacciosi dello stesso nei confronti del Revisore.



# Indipendenza

## Principio di revisione 100 e art. 10 DLgs 39/2010 (segue):

### Circostanze specifiche:

- Interesse finanziario (es il revisore detiene azioni o obbligazioni della società revisionata)
- Relazioni d'affari (se significative e non a condizioni di mercato. Esempio: un prestito o la vendita di beni e servizi a condizioni di favore)
- Rapporti di dipendenza o di collaborazione (revisore dipendente o consulente della società revisionata)
- Funzione di direzione e supervisione presso il soggetto sottoposto a revisione (revisore con ruoli direttivi presso la società revisionata)
- Passaggio nella struttura del revisore (“*chiudi un occhio su queste partite contabili dubbie e poi ti assumo in azienda*”)
- Relazioni familiari e altre relazioni personali
- Servizi diversi dalla revisione (“*chiudi un occhio su queste partite contabili dubbie altrimenti il lavoro di consulenza lo affido ad altri o non te lo rinnovo*»)



## *Indipendenza*

Il Revisore **prima** di accettare l'incarico di Revisione (e per mantenerlo nel tempo) deve valutare le possibili circostanze che minacciano la sua indipendenza.

A fronte delle minacce il Revisore individua le possibili **misure di salvaguardia**.

Il Revisore può accettare l'incarico di Revisione qualora le misure di salvaguardia a fronte delle minacce individuate siano tali che la sua indipendenza non possa ritenersi, da parte di un Terzo Ragionevole ed Informato, compromessa.



## *Indipendenza*

Quando le misure di salvaguardia sono tali da non poter essere considerate da un Terzo Ragionevole ed Informato adeguate ad assicurare che l'attività di Revisione sia svolta in modo indipendente, il Revisore, per accettare l'incarico di Revisione, **dovrà rinunciare a quelle relazioni intrattenute** con il Soggetto Sottoposto a Revisione che compromettono la sua indipendenza (es rescindere il contratto di consulenza o vendere le azioni della società) oppure rinunciare a svolgere la revisione di quella società.

Per questo motivo in una società di revisione spesso si pone spesso il dilemma di quale ruolo dare ad una società target: cioè 1) è un target di revisione 2) è un target di servizi non di revisione (incompatibili con questa). In tal caso se si decide per la soluzione 1) e quindi la società diventerà cliente di revisione allora tutti i servizi di consulenza prestati alla società (o a sue controllate in qualunque parte del mondo) dovranno cessare (sempre che incompatibili con il ruolo di revisore e sempre che non possano essere adottate adeguate salvaguardie)



## *Indipendenza*

### **Misure di salvaguardia (cd safeguards)**

Per sistema di salvaguardia si intende l'insieme documentato delle procedure, delle norme di comportamento e dei provvedimenti che mirano a proteggere l'autonomia di giudizio del Revisore e a mantenere l'attività di Revisione in un contesto intellegibile di obiettività e imparzialità.

I sistemi di salvaguardia si suddividono nelle seguenti tre tipologie:

- i) sistemi di salvaguardia incentrati sui controlli di qualità posti in essere sia dagli ordini professionali sia da autorità di vigilanza;
- ii) sistemi di salvaguardia relativi al Soggetto Sottoposto a Revisione;
- iii) sistemi di salvaguardia del Revisore e della sua Rete.



## *Indipendenza*

Le salvaguardie di cui ai punti i) e ii) sono elementi del sistema nel quale il Revisore si trova ad operare sui quali esso non può in alcun modo incidere. Si tratta di salvaguardie predisposte da fonti legali, regolamentari o dall'auto-disciplina del cliente revisionato, dirette a creare un ambiente di riferimento nel quale il pubblico possa riporre affidamento sull'attività di Revisione, nel senso che esse contribuiscono alla percezione dei terzi in merito all'indipendenza del Revisore medesimo, rafforzando i presidi a tutela della stessa. La presenza di tali salvaguardie, di carattere generale ed esterne al Revisore, non esonera quest'ultimo dalla predisposizione di tutte le altre salvaguardie necessarie alla sua indipendenza.

Esempio di salvaguardie di tipo ii) sono le regole interne che una società si può dare, ad es vietando al revisore la prestazione di alcuni servizi, pur se magari ammessi dalle norme di legge – cliente molto restrittivo (es “al revisore sono vietati tutti i servizi di tipo fiscale”)



## ***Indipendenza***

Da questo punto di vista i gruppi più evoluti in termini di procedure interne per la conformità alle normative spesso prevedono le cd “Policy sugli incarichi aggiuntivi per il revisore” (obbligatorie per gli EIP), nelle quali prevedono i servizi diversi dalla revisione ammessi per il revisore e i servizi vietati. In genere tali policy di indipendenza prevedono il rispetto di rigide procedure di autorizzazione (ad es con l’ok dell’internal audit e del collegio sindacale), affinché siano rispettati i requisiti di indipendenza del revisore. Talvolta si prevedono:

- 1) Servizi ammessi “pre-approved” (che il revisore può fornire senza necessità di approvazione preventiva)
- 2) Servizi ammessi “to be approved” (che il revisore può fornire ma con specifica approvazione degli organi competenti)
- 3) Servizi vietati



## *Indipendenza*

Come si vede, se la struttura di governance e di controllo interno della società cliente è solida, il rischio di minacce all'indipendenza è più basso.

In altri termini, le caratteristiche della struttura societaria del Soggetto Sottoposto a Revisione possono contribuire ad innalzare (o ridurre) il rischio di mancanza di indipendenza del Revisore, che dovrà quindi predisporre misure di salvaguardia adeguate nei confronti di quel Soggetto Sottoposto a Revisione.



## *Indipendenza*

Anche il Revisore deve porre in essere un **processo di monitoraggio** che gli consenta la verifica dell'osservanza del requisito di indipendenza.

Anche secondo quanto previsto dal DLgs 39/2010 i soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale si dotano di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possono compromettere l'indipendenza. L'istituzione e il funzionamento di tali procedure sono documentati in modo da poter essere assoggettati a sistemi di controllo della qualità sia da parte di verificatori esterni (MEF o Consob) che da parte di verificatori interni alla stessa società di revisione.

Il revisore legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi.



# *Indipendenza*

## **Principio di revisione 100**

### **Corrispettivi per la revisione (concetti analoghi a quelli previsti dal DLgs 39):**

- i corrispettivi non possono essere stabiliti in funzione dei risultati;
- i corrispettivi devono essere pattuiti in anticipo e prevedere un margine di variazione a fronte di fatti o circostanze non prevedibili;
- i corrispettivi non devono dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione;
- i corrispettivi non devono porre il revisore in una situazione di dipendenza finanziaria dal soggetto sottoposto a revisione;
- i corrispettivi devono essere determinati in misura adeguata



## *Norme deontologiche*

### **Art. 9 DLgs 39/2010:**

#### Norme deontologiche

#### **Art. 9 (Deontologia e scetticismo professionale). Novità del DLgs 135/2016**

1. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale rispettano i principi di deontologia professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

2. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale dei conti esercita nel corso dell'intera revisione lo **scetticismo professionale**, riconoscendo la possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori.



## ***Norme deontologiche***

### ***Art. 9 D.Lgs. 39/2010:***

#### *Norme deontologiche*

##### ***Art. 9 (Deontologia e scetticismo professionale)***

3. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale esercita lo scetticismo professionale in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti: il fair value (valore equo), la riduzione di valore delle attività (cd *impairment test*), gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la capacità dell'impresa di continuare come un'entità in funzionamento.

4. Ai fini del presente articolo, per "scetticismo professionale» si intende un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione.

*E' interessante notare che il **concetto di scetticismo professionale**, prima solo previsto nei principi di revisione, è ora sancito nella legge e costituisce un preciso dovere (legale) del revisore.*



## ***NOVITA' 20 novembre 2018***

### **ADOZIONE DEL CODICE ETICO PER I REVISORI LEGALI, ACCOMPAGNATI DALLA INTRODUZIONE E DAL GLOSSARIO DEI TERMINI PIÙ UTILIZZATI**

Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 245504 del 20 novembre 2018, è stato adottato il Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti, elaborato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il documento si compone:

- della determina di adozione del Ragioniere generale dello Stato
- di una Introduzione
- di un Glossario
- del corpo dei principi (il Codice, che è ispirato principi emanati dagli organismi internazionali e in particolare dall'International Ethics Standards Board (IESBA) dell'International Federation of Accountants (IFAC)).

Il Codice è applicabile a decorrere dagli incarichi di revisione legale relativi agli esercizi aventi inizio nel corso del 2019